

*Publicato nella Gazzetta Ufficiale
(Serie speciale Concorsi ed esami
n. 100 del 18 dicembre 2001)*

SENATO DELLA REPUBBLICA

AVVISO DI CONCORSO

A TRE POSTI DI CONSIGLIERE PARLAMENTARE DI PRIMA FASCIA CON FUNZIONE DI BIBLIOTECARIO

ART. 1

Posti messi a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di Consigliere parlamentare di prima fascia con funzione di bibliotecario, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal Regolamento dell'Amministrazione del Senato della Repubblica e dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza vigenti in materia al momento dell'assunzione.
2. È sempre in facoltà dell'Amministrazione adibire il personale così assunto a tutti i Servizi del Senato.
3. Nel caso di candidati classificatisi *ex aequo* sono applicate le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblico impiego.

ART. 2

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:
 - a) siano cittadini italiani;
 - b) abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
 - c) siano in possesso di diploma di laurea conseguito, con una votazione non inferiore a 105/110, presso le facoltà di Giurisprudenza, di Scienze Politiche, di Lettere e Filosofia, di Beni culturali, di Sociologia, di Scienza della formazione, di Scienze della comunicazione; ovvero siano in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente al suddetto diploma di laurea dall'autorità italiana competente; dalla dichiarazione di equipollenza deve risultare, altresì, a quale corso di laurea equivalga il titolo di studio conseguito all'estero e a quale delle votazioni previste per il suddetto diploma equivalgono le valutazioni riportate nel titolo di studio conseguito all'estero;
 - d) siano in possesso, oltre al diploma di laurea, alternativamente, del diploma di biblioteconomia rilasciato da scuole di perfezionamento annesse alle Università italiane o da Scuole e Istituti stranieri equiparati; ovvero del

- diploma di paleografia e diplomatica rilasciato da scuole annesse alle Università e agli Archivi di Stato o dalla Scuola Vaticana di paleografia e diplomatica; ovvero dell'attestato di servizio prestato quale impiegato di ruolo della carriera direttiva delle Biblioteche governative e di enti pubblici o degli Archivi di Stato per un periodo non inferiore a due anni;
- e) abbiano un'età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 40 anni;
 - f) siano fisicamente idonei all'impiego.
2. Il termine entro il quale debbono possedersi i requisiti di ammissione, i titoli di merito, di cui all'articolo 3, commi 7 e 8, ed i titoli di preferenza, di cui all'articolo 1, comma 3 e di cui all'articolo 14, comma 2, è l'ultimo giorno utile per la spedizione delle domande.
 3. L'Amministrazione si riserva di provvedere anche d'ufficio all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.

ART. 3

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta, a pena di irricevibilità, alternativamente:
 - a) sull'apposito modulo (riportato in allegato) o sulla fotocopia di questo;
 - b) sulla copia stampabile dal sito *Internet* del Senato della Repubblica (<http://www.senato.it/info/concorsi/indice.htm>).
2. La domanda, redatta secondo una delle modalità indicate al comma 1, deve essere spedita al Servizio del Personale del Senato della Repubblica – Codice A2 – (via Giustiniani, n. 11 – 00186 ROMA), a pena di irricevibilità, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, esclusivamente e sempre a pena di irricevibilità, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante). La domanda deve comunque pervenire al Servizio del Personale del Senato, a pena di irricevibilità, entro 45 giorni dalla predetta data di pubblicazione del presente avviso (a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale ricevente).
3. La domanda deve essere redatta, a pena di irricevibilità, a penna ovvero con apparecchiature di stampa elettronica o meccanica.
4. I candidati sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del proprio recapito. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di documentazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata ovvero tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.
5. Nella domanda che, a pena di irricevibilità, deve essere redatta, inviata con le modalità sopraindicate e firmata in originale, i candidati debbono dichiarare, sotto la propria responsabilità, anche penale:

- a) le generalità e la residenza;
 - b) la data e il luogo di nascita;
 - c) il possesso della cittadinanza italiana;
 - d) il godimento dei diritti civili e politici;
 - e) il possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
 - f) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - g) il titolo di studio richiesto, l'Università che lo ha rilasciato, la data di conseguimento e la votazione riportata ovvero allegare le prescritte dichiarazioni di equipollenza, nonché, alternativamente, il possesso del diploma di biblioteconomia rilasciato da scuole di perfezionamento annesse alle Università italiane o da Scuole e Istituti stranieri equiparati; ovvero del diploma di paleografia e diplomatica rilasciato da scuole annesse alle Università e agli Archivi di Stato o dalla Scuola Vaticana di paleografia e diplomatica; ovvero dell'attestato di servizio prestato quale impiegato di ruolo della carriera direttiva delle Biblioteche governative e di enti pubblici o degli Archivi di Stato per un periodo non inferiore a due anni;
 - h) se risultino a loro carico condanne penali, indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui siano state pronunciate (questa dichiarazione deve essere effettuata anche se siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, ecc.);
 - i) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico, indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui è avviato il procedimento;
 - l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
 - m) il proprio recapito ai fini delle comunicazioni relative al concorso.
6. Nella domanda i candidati devono inoltre indicare:
- a) la lingua – scelta tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo - nella quale intendono sostenere la prova preliminare e quella orale obbligatoria di lingua straniera;
 - b) le eventuali lingue – scelte tra quelle suindicate (ad esclusione di quella specificata per la prova obbligatoria) e tra le seguenti altre: russo, arabo, cinese, giapponese e portoghese – nelle quali intendono sostenere la prova orale facoltativa di lingua straniera;
 - c) gli estremi del documento legale di identità di cui sono provvisti; in mancanza, devono allegare una fotografia recente applicata su carta bollata e con firma autenticata.
7. Nella domanda i candidati devono indicare l'eventuale possesso di titoli che intendono sottoporre al giudizio della Commissione esaminatrice. I titoli valutabili sono i seguenti:
- a) il conseguimento del diploma di laurea richiesto quale requisito di ammissione con il punteggio di 110/110 o votazione equivalente;
 - b) la lode conseguita nel diploma di laurea richiesto quale requisito di ammissione;
 - c) eventuali altre lauree, purché comprese tra quelle indicate nel presente bando quali requisito di ammissione al concorso;
 - d) conseguimento dell'idoneità a professore o ricercatore nelle Università;

- e) vincita di concorso per funzionario della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica, della Camera dei deputati, della Corte Costituzionale;
 - f) vincita di concorso per magistrato ordinario, amministrativo, contabile o militare, nonché per procuratore dello Stato;
 - g) vincita di concorso per la carriera diplomatica o per quella prefettizia;
 - h) conseguimento del dottorato di ricerca, ovvero del titolo di *Ph.D.*;
 - i) vincita di concorso per funzionario della Banca d'Italia, nonché per la carriera direttiva e la dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Pubblici non economici;
 - l) superamento dell'esame finale del corso di reclutamento dei funzionari direttivi dello Stato presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione;
 - m) borse di studio post-universitarie;
 - n) diplomi rilasciati da scuole di perfezionamento post-universitario, ovvero da istituti specializzati post-universitari italiani o stranieri (compresi i *master*) diversi da quello indicato quale requisito di ammissione al concorso;
 - o) vincita di concorso di ammissione ad un dottorato di ricerca;
 - p) attestato di frequenza di corsi annuali di studi legislativi o di preparazione alle carriere delle Assemblee legislative organizzati da Facoltà universitarie o istituti specializzati;
 - q) *stage* presso gli organismi internazionali ai quali l'Italia aderisce;
 - r) pubblicazioni a stampa attinenti alle discipline di esame, con esclusione di quelle realizzate in collaborazione e dalle quali non si evinca il contributo scientifico del candidato (in ogni caso non sarà consentita la presentazione di bozze di stampa).
 - s) conferma in ruolo quale Segretario parlamentare di amministrazione del Senato della Repubblica;
8. I candidati ammessi alle prove scritte devono presentare la documentazione comprovante il possesso dei suddetti titoli, indicati nella domanda di partecipazione, entro il termine di decadenza loro comunicato dall'Amministrazione che si riserva, altresì, di verificare anche d'ufficio la veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda medesima.
9. Non è ammesso il riferimento a documenti presentati altrove o alla stessa Amministrazione del Senato per altri fini.

ART. 4

Irricevibilità delle domande

1. Non sono prese in considerazione:
 - a) le domande non redatte secondo le modalità di cui all' articolo 3, comma 1; sono irricevibili le domande non redatte sull'apposito modulo o sulla fotocopia di questo ovvero sulla copia stampabile dal sito *Internet* del Senato della Repubblica;
 - b) le domande non inviate secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2; sono irricevibili le domande non spedite a mezzo di raccomandata con avviso di

- ricevimento; sono irricevibili le domande spedite con posta prioritaria, ordinaria, espresso, corriere o altro mezzo diverso da quello prescritto;
- c) le domande non firmate dal candidato in maniera autografa ed in originale;
 - d) le domande non redatte secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 3; sono irricevibili le domande redatte a matita o in un qualsiasi altro modo diverso da quello prescritto;
 - e) le domande spedite oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*;
 - f) le domande pervenute oltre il termine di 45 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 5

Cause di esclusione dal concorso

1. I candidati che non siano in possesso di tutti i requisiti richiesti o le cui domande presentino irregolarità sono esclusi dal concorso con decreto del Presidente del Senato.
2. Sono esclusi dal concorso i candidati:
 - a) che non siano cittadini italiani;
 - b) che non abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
 - c) che non siano in possesso del diploma di laurea conseguito presso le facoltà di Giurisprudenza, di Scienze Politiche, di Lettere e Filosofia, di Beni culturali, di Sociologia, di Scienza della formazione, di Scienze della comunicazione;
 - d) che non siano in possesso del diploma di laurea conseguito con una votazione di almeno 105/110, ovvero con una votazione equivalente ai 105/110;
 - e) che non siano in possesso, oltre al diploma di laurea, alternativamente, del diploma di biblioteconomia rilasciato da scuole di perfezionamento annesse alle Università italiane o da Scuole e Istituti stranieri equiparati; ovvero del diploma di paleografia e diplomatica rilasciato da scuole annesse alle Università e agli Archivi di Stato o dalla Scuola Vaticana di paleografia e diplomatica; ovvero dell'attestato di servizio prestato quale impiegato di ruolo della carriera direttiva delle Biblioteche governative e di enti pubblici o degli Archivi di Stato per un periodo non inferiore a due anni;
 - f) che non siano in possesso delle dichiarazioni di equipollenza, rilasciate dalle competenti autorità italiane, dei titoli di studio conseguiti all'estero con il diploma di laurea, da cui deve risultare, altresì, a quale dei giudizi o delle votazioni previsti per il suddetto diploma equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito all'estero; dalle dichiarazioni di equipollenza dovrà inoltre risultare l'equipollenza alle facoltà di Giurisprudenza, di Scienze Politiche, di Lettere e Filosofia, di Beni culturali, di Sociologia, di Scienza della formazione, di Scienze della comunicazione;
 - g) che abbiano un'età inferiore a 18 anni o superiore a 40 anni;
 - h) che non siano fisicamente idonei all'impiego;

- i) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso del diploma di laurea conseguito presso una delle facoltà previste dal presente bando;
 - l) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso del diploma di laurea previsto quale requisito di ammissione conseguito con una votazione non inferiore a 105/110, ovvero con una votazione dichiarata equipollente ai sensi di legge;
 - m) che non abbiano allegato alla domanda le prescritte dichiarazioni di equipollenza, rilasciate dalle competenti autorità italiane, dei titoli di studio conseguiti all'estero con il diploma di laurea, da cui deve risultare, altresì, a quale dei giudizi o delle votazioni previsti per il suddetto diploma equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito all'estero, nonché l'equipollenza ai prescritti corsi di laurea;
 - n) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso del diploma di biblioteconomia rilasciato da scuole di perfezionamento annesse alle Università italiane ovvero da Scuole e Istituti stranieri equiparati; ovvero di essere in possesso del diploma di paleografia e diplomatica rilasciato da scuole annesse alle Università e agli Archivi di Stato o dalla Scuola Vaticana di paleografia e diplomatica; ovvero di aver prestato servizio quale impiegato di ruolo della carriera direttiva delle Biblioteche governative e di enti pubblici o degli Archivi di Stato per un periodo non inferiore a due anni;
 - o) che non abbiano indicato nella domanda la cittadinanza italiana;
 - p) che non abbiano indicato nella domanda il godimento dei diritti civili e politici;
 - q) che non abbiano indicato nella domanda di essere fisicamente idonei all'impiego.
3. Le integrazioni alle domande di partecipazione sono prese in considerazione soltanto qualora siano spedite entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e pervengano entro il termine di 45 giorni dalla medesima data.
4. Oltre la data di scadenza dei suddetti termini, non è ammessa la regolarizzazione delle domande stesse da parte dei candidati che abbiano ommesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte ovvero non abbiano allegato le dichiarazioni di equipollenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
5. I termini per la presentazione della domanda, dei titoli di merito e di preferenza sono perentori. Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale, e se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. I giorni festivi si computano nel termine.
6. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione del Senato può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura di concorso ove venga accertata la mancanza di tali requisiti alla data di scadenza del termine per la spedizione delle domande di partecipazione.

ART. 6

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con successivo decreto.
2. La Commissione esaminatrice è presieduta dal Presidente del Senato della Repubblica ovvero da un Vice Presidente e composta dal Segretario Generale e da professori ordinari di università ovvero esperti di chiara fama nel settore degli archivi e delle biblioteche ovvero magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori ovvero avvocati dello Stato ad essi equiparati; la Commissione può aggregare esaminatori esperti per la prova tecnica e gli esami di lingua.
3. La Commissione esaminatrice procede – preliminarmente nella sua prima riunione – alla determinazione dei criteri di valutazioni dei diversi tipi di titoli. Il punteggio per i titoli presentati, entro il termine di decadenza comunicato dall'Amministrazione, da ogni singolo candidato ammesso alle prove scritte viene attribuito prima dell'effettuazione delle stesse e reso pubblico a mezzo di affissione secondo le modalità che vengono fornite ai candidati in sede di prova preliminare. Ai titoli è attribuito un punteggio massimo complessivo di 10 punti.
4. Per la correzione delle prove scritte, la Commissione esaminatrice può articolarsi in Sottocommissioni, ciascuna delle quali costituita da tre componenti. Al termine del lavoro istruttorio, le Sottocommissioni riferiscono alla Commissione plenaria che attribuisce i punteggi definitivi a ciascuna prova per le diverse materie.

ART. 7

Diario della prova preliminare

1. Nella *Gazzetta Ufficiale* (Serie Speciale "Concorsi ed esami") del 5 marzo 2002 viene data comunicazione del diario della prova preliminare. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.
2. Nella suddetta *Gazzetta Ufficiale* può essere data comunicazione della nuova data di pubblicazione del diario della prova preliminare, in caso di eventuale rinvio.
3. I candidati che non abbiano ricevuto da parte dell'Amministrazione del Senato alcuna comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso o invito, per sostenere la suddetta prova, all'indirizzo indicato, nel giorno e nell'ora specificati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 2002, muniti:
 - a) del documento legale di identità indicato nella domanda;
 - b) dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stata spedita la domanda di partecipazione.
4. Qualora, per causa di forza maggiore, non possano svolgersi una o più sessioni d'esame, il Presidente della Commissione esaminatrice stabilisce la data di rinvio, dandone comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.
5. Per tutte le prove, la convocazione dei candidati segue l'ordine alfabetico dei cognomi, salva la possibilità per la Commissione esaminatrice di procedere

all'estrazione della lettera durante lo svolgimento delle prove scritte per la convocazione dei candidati ammessi alle prove orali e tecniche.

ART. 8

Diario delle prove scritte, tecniche e orali

1. La comunicazione del diario delle prove successive alla prova preliminare avviene secondo le modalità indicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 2002. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.
2. La comunicazione del diario delle prove può avvenire anche a mezzo di raccomandata ovvero attraverso analoghe modalità.
3. Tutte le comunicazioni – sia a mezzo di affissione o pubblicazione, sia a mezzo di raccomandata o modalità simili – assumono valore di notifica a tutti gli effetti. Le comunicazioni orali fornite ai candidati durante lo svolgimento delle prove assumono valore di notifica a tutti gli effetti, anche con riferimento alla convocazione dei candidati a prove successive.

ART. 9

Notifica dei risultati delle prove

1. La notifica ai candidati dei risultati di ciascuna delle prove avviene secondo le modalità indicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 2002.
2. Le modalità di notifica dei risultati delle prove possono essere comunicate in forma orale durante lo svolgimento delle stesse. Le comunicazioni orali fornite ai candidati durante lo svolgimento delle prove assumono valore di notifica a tutti gli effetti.

ART. 10

Prova preliminare

1. I candidati ammessi al concorso sono chiamati a sostenere una prova preliminare consistente in 100 quesiti a risposta multipla volti a verificare la competenza linguistica in una lingua prescelta all'atto della compilazione della domanda tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo.
2. La durata della prova preliminare viene stabilita dalla Commissione esaminatrice.
3. In sede di valutazione della prova preliminare, viene attribuito 1 punto per ogni risposta esatta ai quesiti; vengono invece sottratti, rispettivamente, 0,30 punti per ogni risposta errata o plurima e 0,20 punti per ogni risposta omessa.
4. Per lo svolgimento della prova preliminare non è ammessa la consultazione di vocabolari e dizionari, di testi, di tavole, né l'utilizzo di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. Non è consentito ai candidati, durante le prove, di comunicare, in qualunque modo, tra loro. L'inosservanza di tali disposizioni

nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento delle prove comporta l'immediata esclusione dal concorso.

5. La correzione del foglio-risposte viene effettuata automaticamente con supporti elettronici. La casella prescelta deve essere totalmente annerita secondo le istruzioni che vengono fornite in sede di esame. Un imperfetto annerimento della casella da parte dei candidati può comportare errata attribuzione di punteggio. Sul foglio-risposte non è consentito effettuare correzioni. Dopo l'inizio della prova il foglio-risposte non viene sostituito per nessun motivo.
6. Sono ammessi a sostenere le prove scritte i candidati che hanno riportato un punteggio non inferiore a 61 e si sono collocati nella graduatoria della prova preliminare fino al 200° posto; il predetto numero di 200 ammessi può essere superato per ricomprenservi i candidati risultati *ex aequo* all'ultimo posto utile della graduatoria di idoneità.
7. Il punteggio della prova preliminare non concorre a formare il punteggio complessivo della graduatoria di merito.

ART. 11

Prove scritte

1. Le prove scritte sono le seguenti:
 - a) Diritto costituzionale;
 - b) Storia contemporanea, comprensiva degli avvenimenti interni ed internazionali, dalla Rivoluzione francese fino ai giorni nostri;
 - c) Biblioteconomia e bibliografia.
2. La durata di ciascuna prova scritta è di 8 ore.
3. A ciascuna delle prove scritte viene attribuito un massimo di 20 punti.
4. Le prove si intendono superate se il candidato riporta in esse un punteggio complessivo non inferiore a 42 punti e non meno di 12 punti in ciascuna singola prova.

ART. 12

Prova tecnica

1. I candidati che hanno superato le prove scritte sono chiamati a sostenere un esame consistente in una prova tecnica di schedatura completa di opere manoscritte e a stampa, antiche e moderne. Per questa prova i candidati possono avvalersi di qualunque sistema in uso nelle biblioteche italiane.
2. Nella prova tecnica viene attribuito un massimo di 10 punti. La prova si intende superata se il candidato consegue un punteggio non inferiore a 7 punti.

ART. 13

Prove orali

1. I candidati che hanno superato la prova tecnica sono ammessi a sostenere le seguenti prove orali:
 - a) Diritto costituzionale italiano e comparato;
 - b) Diritto internazionale e diritto comunitario;
 - c) Diritto e procedura parlamentare;
 - d) Storia contemporanea e dei movimenti e partiti politici;
 - e) Storia del diritto italiano, con particolare riguardo al diritto pubblico ed alla legislazione statutaria medievale;
 - f) Bibliografia e biblioteconomia;
 - g) Paleografia e diplomatica;
 - h) La lingua straniera già scelta per la prova preliminare. I candidati devono dimostrare adeguata conoscenza della lingua, che viene accertata mediante l'ascolto di un brano registrato nella lingua prescelta e successive domande e conversazione sul brano ascoltato.
 - i) Utilizzazione di *personal computer* per l'elaborazione e lo scambio di documenti, nonché ricerca di informazioni, con particolare riguardo per le banche dati accessibili via *Internet*, presso i principali siti di rilievo per il lavoro parlamentare.
2. Prima della prova orale, l'Amministrazione del Senato mette i candidati che lo desiderino in condizione di esercitarsi e di ricevere informazioni sull'utilizzo di un *personal computer*.
3. A ciascuna delle prove orali è attribuito un massimo di 10 punti. Ai fini del conseguimento dell'idoneità, tali esami si intendono superati se il candidato riporta in essi un punteggio complessivo non inferiore a 63 punti e non meno di 6 punti in ciascun singolo esame.
4. I candidati che ne abbiano fatta espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso, sono sottoposti ad una o più prove facoltative di lingua straniera, da scegliere tra quelle suindicate per la prova preliminare (ad esclusione di quella specificata per la prova obbligatoria) e le seguenti: russo, arabo, cinese, giapponese, portoghese.
5. Ciascuna prova orale facoltativa di lingua è valutata per non più di 2 punti e consiste nella lettura e traduzione di un testo scritto che costituisce la base per successive domande e conversazione.

ART. 14

Graduatoria finale

1. La graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei è formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei punti riportati in tutte le prove di esame obbligatorie e facoltative e di quelli risultanti dalla valutazione dei titoli.

2. Nella formazione della graduatoria sono applicate, a parità di punteggio, le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblico impiego. A tal fine, i candidati ammessi alle prove orali devono presentare i documenti comprovanti il possesso di titoli che diano luogo alla preferenza a parità di punteggio. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la spedizione della domanda di partecipazione al concorso. La documentazione comprovante gli stessi deve essere presentata, a pena di decadenza, da parte di ciascun candidato, entro il giorno in cui si sostiene la prova orale.

ART. 15

Accertamenti sanitari

1. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso ricevono apposito avviso e sono sottoposti a visita medica da parte di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione, al fine di accertare l'idoneità fisica all'impiego.

ART. 16

Assunzione dei vincitori

1. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine che viene loro comunicato, i documenti attestanti il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione che vengono loro indicati dall'Amministrazione del Senato secondo la normativa vigente.
2. Qualora risultino condanne o procedimenti penali pendenti, il Presidente del Senato della Repubblica, acquisita la relativa documentazione, valuta se vi sia compatibilità con lo svolgimento di attività al servizio dell'Istituto parlamentare.
3. I vincitori sono immessi nel ruolo del personale del Senato, nell'ambito della carriera dei Consiglieri parlamentari.
4. I vincitori sono sottoposti a un periodo di esperimento, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento dell'Amministrazione del Senato della Repubblica, della durata di un anno e sono confermati in ruolo se hanno superato favorevolmente l'esperimento stesso. Durante il periodo di esperimento hanno gli stessi doveri del personale di ruolo e godono dello stesso trattamento economico iniziale. In caso di conferma in ruolo il periodo di esperimento è valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

ART. 17

Ricorsi

1. Avverso gli atti della procedura di concorso è proponibile ricorso – per soli motivi di legittimità, ai sensi dell'articolo 69, comma 1-*bis*, del Nuovo Regolamento interno degli Uffici e del personale – alla Commissione contenziosa del Senato della Repubblica, entro 30 giorni dalla comunicazione, anche a mezzo di affissione, dei diversi provvedimenti.

ART. 18

Accesso agli atti del concorso

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di concorso se vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridiche direttamente rilevanti, inviando la relativa richiesta alla Segreteria della Commissione esaminatrice.
2. L'esercizio del diritto di accesso può essere differito al termine della procedura di concorso per esigenze di ordine e speditezza della procedura stessa.

ART. 19

Dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e conservati presso il Servizio del Personale del Senato, ai soli fini della gestione della procedura di concorso. I medesimi dati possono essere altresì comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della procedura di concorso. Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

ART. 20

Informazioni

1. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono telefonare ai numeri 06/67065107-8 (dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15 alle ore 17, nei giorni feriali escluso il sabato) o consultare il sito *Internet* del Senato della Repubblica (<http://www.senato.it/info/concorsi/indice.htm>).

Il Presidente: PERA

Il Segretario Generale: NOCILLA